

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA, ESPERITA SU PIATTAFORMA SINTEL, AVENTE AD OGGETTO LA SOMMINISTRAZIONE DI SACCHI IN MATERIALE VARIO PER UN PERIODO DI 48 MESI, OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE

- **ASST RHODENSE (MANDATARIA);**
- **ASST SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO;**
- **ASST OVEST MILANESE;**
- **ASST NORD MILANO;**
- **ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA;**
- **FONDAZ. IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO;**

Lotto n. 1 – CIG 758929652E

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI SACCHI IN POLIETILENE

Lotto n. 2 – CIG 7589302A20

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI SACCHI E BORSE BIODEGRADABILI

Lotto n. 3 – CIG 75893100BD

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI SACCHI PER IL TRASPORTO DI PROVETTE E CAMPIONI ANATOMICI

Lotto n. 4 – CIG 7589313336

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI SACCHI DI CARTA

INDICE

PARTE PRIMA – OGGETTO E CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO	3
Art. 1 - Oggetto del contratto	3
Art. 2 – Natura e scopo del contratto.....	4
Art. 3 - Tipologia dei prodotti e previsione quantitativa annua.....	4
Art. 4 - Caratteristiche qualitative.....	10
Art. 5 – Modifiche e varianti in corso di esecuzione del contratto.....	11
Art. 6 - Durata del contratto	12
Art. 7 – Periodo di prova e clausola risolutiva espressa	13
Art. 8 - Ordini, modalità e termini delle consegne	14
Art. 9 - Corrispettivi.....	16
Art. 10 - Clausola di salvaguardia	17
Art. 11 - Responsabile del Contratto (RC) e Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)	17
PARTE SECONDA –CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO	18
Art. 12 – Deposito cauzionale definitivo	18
Art. 13 - Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto	18
Art. 14 – Fatturazione e Pagamenti.....	19
Art. 15 - Penalità e risoluzione del contratto	22
Art. 16 - Recesso	23
Art. 17 - Clausola di adesione	24
Art. 18 – Codice Etico Aziendale e Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali	25
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive	26
Art. 20 – Spese contrattuali	27
Art. 21 - Controversie	27
Art. 22 – Rinvio ad altre norme.....	27
Art. 23 - Trattamento dei dati personali.....	28

PARTE PRIMA – OGGETTO E CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO**Art. 1 - Oggetto del contratto**

Il presente Capitolato Speciale disciplina il contenuto della pluralità di contratti aventi ad oggetto la somministrazione di Sacchi in materiale vario, della durata di 48 mesi, che saranno sottoscritti, a seguito di aggiudicazione definitiva della presente procedura, da tutti gli Enti Sanitari procedenti che di seguito si elencano:

1. ASST RHODENSE (Mandataria);
2. ASST SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO (Mandante);
3. ASST OVEST MILANESE (Mandante);
4. ASST NORD MILANO (Mandante);
5. ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA (Mandante);
6. FONDAZ.IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO (Mandante);

Si precisa che ciascun Ente Mandante assume autonomamente e direttamente l'onere di sottoscrivere il/i contratto/i derivanti dall'aggiudicazione della presente procedura di gara e che l'Azienda Mandataria in alcun caso assume la responsabilità afferente alle posizioni giuridiche proprie di ciascun Ente Mandante. La presente procedura di gara si articola in **n. 4 lotti, ad aggiudicazione disgiunta**, ed ha lo scopo di selezionare, per ciascuno di essi, l'operatore economico che sottoscriverà il contratto avente ad oggetto la fornitura dei beni afferenti a ciascun lotto, specificamente descritti al successivo articolo 3. I contratti derivanti dall'aggiudicazione della presente procedura avranno ad oggetto rispettivamente la somministrazione di Sacchi in materiale vario, come si seguito precisato:

- | | |
|---------|---|
| Lotto 1 | Contratto di somministrazione di Sacchi in polietilene; |
| Lotto 2 | Contratto di somministrazione di Sacchi e borse biodegradabili; |
| Lotto 3 | Contratto di somministrazione di Sacchetti per il trasporto di provette e campioni anatomici; |
| Lotto 4 | Contratto di somministrazione di Sacchi di carta. |

La precisa corrispondenza della tipologia e qualità dei prodotti forniti a quanto richiesto e riportato nel seguente art. 3 costituisce elemento essenziale della fornitura. Nel corso del periodo di vigenza del contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà eseguire la somministrazione rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le caratteristiche e le modalità di esecuzione previste nel presente Capitolato, ivi comprese le obbligazioni assunte in merito alla tipologia e qualità dei prodotti forniti; eventuali variazioni in corso d'esecuzione, potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 5.

Art. 2 – Natura e scopo del contratto

Scopo dei contratti derivanti dall'aggiudicazione della presente procedura è quello di acquisire Sacchi in materiale vario all'interno degli Enti procedenti nel periodo di vigenza del contratto al fine di garantire corretta e continuativa erogazione delle prestazioni. In considerazione della natura stessa del contratto di somministrazione, si ritiene opportuno evidenziare che le presunte quantità annue indicate al successivo art. 3 devono considerarsi meramente indicative e non costituiscono in nessun caso obbligo contrattuale per ciascun Ente contraente, i quali provvederanno ad ordinare i prodotti secondo la tipologia e per le quantità che si rendessero effettivamente necessarie all'espletamento della propria attività istituzionale. Per tale ragione, gli ordinativi verranno emessi di volta in volta, sulla base delle effettive necessità, senza che l'operatore economico possa subordinare l'evasione dell'ordine a quantitativi minimi. Il fornitore, pertanto, sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente la quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, alla scadenza del contratto, risultassero diverse da quelle indicate nel presente documento.

Art. 3 - Tipologia dei prodotti e previsione quantitativa annua

Di seguito si descrivono tipologia e previsione quantitativa di consumo dei prodotti oggetto di somministrazione ricompresi all'interno di ciascun singolo lotto, precisando, al netto di quanto

espressamente previsto al precedente articolo 2, che tutte le informazioni riportate nelle sottostanti tabelle hanno lo scopo di favorire la puntuale identificazione dei prodotti da parte di ciascun operatore concorrente.

Lotto 1: Somministrazione di Sacchi in polietilene

All'interno del Lotto n. 1 sono ricompresi i prodotti, per tipologia e quantità complessivamente considerate, riportate nella sottostante tabella.

voce	colore sacco	dimensioni cm	spessore micron	stampa	HDPE (alta densità) / LDPE (bassa densità)	destinazione d'uso / note	u.m.	quantità presunta annua
1	trasparente	70x110	60			vario	Nr.	1.000
2	Trasparente tendente al colore: grigio / azzurro / giallo	70x110	5,5/100	ASST Ovest Milanese		Suddivisione quantità annua per colore: nr. 100.000 trasp/grigio – n. 2.500 trasp/azzurro – n. 2.000 trasp/giallo		104.500
3	rosso	70x110	60	Per ASST SS. Paolo e Carlo stampa con la seguente dicitura: Pronto Soccorso indumenti paziente Cognome.....Nome Per ASST Rhodense stampa con la seguente dicitura: ASST Rhodense	HDPE	vestiario pazienti pronto soccorso		10.000
4	azzurro	50x60	40	ASST Rhodense		per cestini		63.000
5	Trasparente tendente al grigio	50x60	4/100	ASST Ovest Milanese				100.000
6	azzurro	50+10+10x110	70			per la raccolta della biancheria sporca		8.400
7	trasparente	18x30h saldatura alla base	6/100		LDPE			43.000
8	trasparente	cm. 5 x 9h	5/100 (panoramica)		LDPE			5.000
9	verde o blu	cm. 55+15+15 di soffietto / 80h	peso circa 42 gr.		LDPE	effetti personali pazienti ricoverati in PS		23.000

voce	colore sacco	dimensioni cm	spessore micron	stampo	HDPE (alta densità) / LDPE (bassa densità)	destinazione d'uso / note	u.m.	quantità presunta annua
10	trasparente	cm. 35 x 50h	4/100		LDPE	per raccolta placenta		43.000
11	trasparente	cm. 50+20+20/100h.	4/100		LDPE	per bagnetto neonato		500
12	bianco latte	cm. 40 / 80h.	6/100 o 24 micron		HDPE			12.500
13	bianco latte	cm. 35+5+5/50h.	6/100 o 24 micron		HDPE		nr	3.700
14	trasparente	cm. 15/11h.	6/100		LDPE		nr	17.500
15	trasparente	cm. 20/30h.	6/100 oppure 35 micron		HDPE	con chiusura a pressione	nr	6.500
16	trasparente	cm. 25/30h.	6/100		LDPE	tipo alimenti	nr	14.000
17	bianco latte	cm. 21x40h + 9 con soffiotti laterali	30/32 micron		HDPE	per trasporto sacche sangue	nr	33.500
18	bianco latte	cm.28x40h.+ 9 con soffiotti laterali	30/32 micron		HDPE	per trasporto sacche sangue	nr	6.500
19	trasparente	cm.40/55h.	5/100		LDPE	chiusura ermetica a pressione con cerniera	nr	4.000
20	Azzurro	74x110	50			per la carta	nr	50.000
21	trasparente	35x45	(4/100)		LDPE	alimenti	nr	10.000
22	trasparente	6x8	50		LPDE	Per pastiglie – chiusura a zip su lato corto	nr	110.000
23		49 x 35	30 micron			per Lab. Analisi	nr	5.000
24	neutro	cm 40 x 50/60 lungh	spessore 3/100			per farmacia	nr	5.000
25	Neutro	15x20				per alimenti chiusura a zip	nr	5.500
26	Trasp. /neutro	60x85	materiale: polietilene			per sterilizzazione	nr	2.100
27	Trasp. /neutro	72x110	materiale: polietilene			per sterilizzazione	nr	1.000
28	bianco	50x60				Per Pronto Socco.-manico a fagiolo	nr	2.500

Nella sottostante tabella è riportata, per singola voce di prodotto, la previsione di consumo annuo riconducibile alle necessità di ciascuno degli Enti procedenti:

Voce	Descrizione	ASST RHODENSE	ASST GRANDE OSP. METROP. NIGUARDA	ASST OVEST MIL.SE	FONDAZ. IRCCS POL. MILANO	ASST SS. PAOLO E CARLO	ASST NORD MILANO
1	Trasparente – mis. 70x110 – micron 60		0				1.000
2	Trasp. (grigio-azzurro-giallo) mis. 70x110 – spessore 5,5/100			104.500			
3	Rosso – mis. 70x110 – micron 60	4.000				6.000	
4	Azzurro – mis. 50x60 – micron 40	63.000					
5	Trasp/grigio – mis. 50x60 – spessore 4/100			100.000			
6	Azzurro – mis. 50+10+10x110 – micron 70	8.400					
7	Trasparente – mis. 18x30h saldatura alla base – micron 6/100				43.000		
8	Trasparente – mis. cm. 5 x 9h – micron 5/100 panoramica				5.000		
9	Verde o blu - cm. 55+15+15 di soffietto / 80h - peso circa 42 gr.				21.000	2.000	
10	Trasparente - cm. 35 x 50h – micron 4/100				43.000		
11	Trasparente - cm. 50+20+20/100h. – micron 4/100				500		
12	Bianco latte - cm. 40 / 80h. - 6/100 o 24 micron				12.500		
13	Bianco latte - cm. 35+5+5/50h. - 6/100 o 24 micron				3.700		
14	Trasparente - cm. 15/11h. - 6/100				17.500		
15	Trasparente - cm. 20/30h. - 6/100 oppure 35 micron				6.500		
16	Trasparente - cm. 25/30h. - 6/100				14.000		
17	Bianco latte - cm. 21x40h + 9 con soffietti laterali - 30/32 micron				33.500		
18	Bianco latte - cm.28x40h.+ 9 con soffietti laterali - 30/32 micron				4.500	2.000	
19	Trasparente - cm.40/55h. - 5/100				4.000		
20	Azzurro - 74x110 - 50					50.000	
21	Trasparente - 35x45 - (4/100)			10.000			
22	Trasparente - 6x8 - 50			110.000			
23	49 x 35 - 30 micron					5.000	
24	Neutro - cm 40 x 50/60 lungh - spessore 3/100					5.000	
25	Neutro - 15x20					5.000	500

Voce	Descrizione	ASST RHODENSE	ASST GRANDE OSP. METROP. NIGUARDA	ASST OVEST MIL.SE	FONDAZ. IRCCS POL. MILANO	ASST SS. PAOLO E CARLO	ASST NORD MILANO
26	Trasp/neutro - 60x85						2.100
27	Trasp/neutro - 72x110						1.000
28	Bianco - 50x60						2.500

Lotto 2: Somministrazione di Sacchi e borse biodegradabili

All'interno del Lotto n. 2 sono ricompresi i prodotti, per tipologia e quantità complessivamente considerate, riportate nella sottostante tabella.

voce	colore sacco	dimensioni cm	spessore micron	stampa	Tipologia destinaz. d'uso	u.m.	quantità presunta annua
1	neutro	cm.50x60 lt. 10	30	marchio della normativa di riferimento prodotto biodegradabile (UNI EN 13432)	sacchi	nr	47.000
2	neutro	35+8+8x60	40	marchio della normativa di riferimento prodotto biodegradabile (UNI EN 13432)	borsette a canottiera tipo "shopper", con manici per alimenti	nr	26.000
3	grigio	cm 70 x 110		Stampa a norma di legge	sacchi	nr	4.000
4	neutro	27+7+7x50			busta politene - manico bretella	nr	3.000
5		70x70 lt. 50 ca.			Raccolta differenziata rifiuti umido	nr.	5.000

Nella sottostante tabella è riportata, per singola voce di prodotto, la previsione di consumo annuo riconducibile alle necessità di ciascuno degli Enti procedenti:

Voce	Descrizione	ASST RHODENSE	ASST GRANDE OSP. METROP. NIGUARDA	ASST OVEST MIL. SE	FONDAZ. IRCCS POLICLINICO MILANO	ASST SS. PAOLO E CARLO	ASST NORD MILANO
1	Neutro - cm.50x60 lt. 10 – micron 30	17.000				30.000	
2	Neutro – cm. 35+8+8x60 – micron 40	26.000					
3	Grigio - cm 70 x 110					4.000	
4	Neutro – cm. 27+7+7 x 50						3.000
5	cm. 70x70 lt. 50 x racc. diff. rifiuto umido			5.000			

Lotto 3: Somministrazione di Sacchi per il trasporto di provette e campioni anatomici

All'interno del Lotto n. 3 sono ricompresi i prodotti, per tipologia e quantità complessivamente considerate, riportate nella sottostante tabella.

voce	colore sacco	dimensioni cm	stampa	destinazione d'uso / note	u.m.	quantità presunta annua
1	trasparente	15x17	Rischio biologico	Sacchetto con doppia tasca	nr	100.000
2	trasparente	20x30	Rischio biologico	Sacchetto porta campioni – tasca mis. Cm. 17x26	nr	37.500
3	trasparente	30x40	Rischio biologico	Sacchetto porta campioni x pezzi anatomici	nr	10.100
4	trasparente	18x30 /24h	Rischio biologico	Sacchetto porta campioni - tasca mis. cm. 15X26	nr	487.000
5	trasparente	vedi scheda allegata	Rischio biologico		nr	556.000
6	trasparente	16 x 24,5	Rischio biologico	con tasca per referto	nr	290.000
7	trasparente	30x50	Rischio biologico	Con zip	nr	6.500
8	trasparente	35x42,5	Rischio biologico	biohazard	nr	6.000
9	trasparente	155x240HMM	Rischio biologico	tasca esterna separata per la documentazione - biohazard	nr	151.000
10	trasparente	10x15	Rischio biologico	con cerniera - polietilene	nr	25.000
11	trasparente	10x20	Rischio biologico	Con zip	nr	2.500

Nella sottostante tabella è riportata, per singola voce di prodotto, la previsione di consumo annuo riconducibile alle necessità di ciascuno degli Enti procedenti:

Voce	Descrizione	ASST RHODENSE	ASST GRANDE OSP. METROP. NIGUARDA	ASST OVEST MIL.SE	FONDAZ. IRCCS POLICL. MILANO	ASST SS. PAOLO E CARLO	ASST NORD MILANO
1	Trasparente – mis. cm. 15x17			100.000			
2	Trasparente – mis. cm. 20x30	35.500					2.000
3	Trasparente – mis. cm. 30x40	9.100					1.000
4	Trasparente – cm. 18x30 /24h	52.000			435.000		
5	Trasparente – vedere scheda allegata (Allegato A)		556.000				
6	Trasparente – mis. cm.16 x 24,5					290.000	
7	Trasparente – mis. cm. 30x50						6.500
8	Trasparente – mis. cm. 35x42,5						6.000
9	Trasparente – mis. cm. 155x240HMM						151.000
10	Trasparente – mis. cm. 10x15						25.000
11	Trasparente – mis. cm. 10x20						2.500

Lotto 4: Somministrazione di Sacchi di carta

All'interno del Lotto n. 4 sono ricompresi i prodotti, per tipologia e quantità ANNUA necessaria alla **ASST SS. Paolo e Carlo**, come riportato nella sottostante tabella.

voce	colore sacco	dimensioni cm	destinazione d'uso / note	u.m.	ASST SS. PAOLO E CARLO
1	bianca	18 x 40 kg 3	Per alimenti	Kg.	800

Art. 4 - Caratteristiche qualitative

Tutti i prodotti offerti devono presentare le migliori caratteristiche tecnico-qualitative e funzionali, proprie per le varie tipologie di prodotto. La qualità dei prodotti offerti dovrà essere garantita per tutto il periodo di vigenza contrattuale. I prodotti offerti devono essere debitamente autorizzati dai competenti organi all'immissione in commercio e quindi in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario, sia

sull'imballaggio interno. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione e l'impiego dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, come pure l'eventuale data di scadenza. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti per ciascun prodotto alla data di presentazione dell'offerta e saranno verificati sull'operatore risultante primo in graduatoria ed eventualmente sugli operatori economici che seguono in graduatoria, come disciplinato nel Disciplinare di Gara (cfr pag. 4). I prodotti dovranno essere coperti da garanzia del produttore. L'Amministrazione contraente sarà, infatti, sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione ed altri vizi palesi o occulti.

Caratteristiche degli imballi e del confezionamento

La confezione e l'imballo dovranno garantire un perfetto stato di conservazione dei beni oggetto di fornitura in modo da essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti e altre eventuali azioni meccaniche.

Gli imballi e i confezionamenti dovranno riportare all'esterno, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie a una corretta movimentazione e conservazione dei beni contenuti, nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d'uso.

Per tutti i prodotti deve essere indicato sulla confezione:

- 1) Numero di lotto;
- 2) Codice del prodotto;
- 3) Marchio CE.

Art. 5 – Modifiche e varianti in corso di esecuzione del contratto

In conformità a quanto previsto dall'art. 106, commi 1, lett. e), e 4, D. Lgs. n. 50/2016, ciascun contratto inerente il singolo lotto derivante dalla presente procedura potrà subire modifiche e/o varianti nel corso della loro vigenza per gli aspetti quantitativi e qualitativi attinenti ai seguenti elementi:

1. quantità di prodotti per le tipologie oggetto di procedura per un valore complessivo massimo pari al 100% del valore contrattualizzato da ciascun Ente per ciascuno dei lotti aggiudicati. I prezzi unitari applicabili sono quelli offerti in sede di gara;
2. ciascun Ente potrà contrattualizzare la fornitura di prodotti afferenti a ciascuno dei lotti di gara, indipendentemente dall'originaria rilevazione di fabbisogno qualora non avesse espresso in fase di esperimento di procedura il proprio fabbisogno, per un valore complessivo pari al 30% del valore di aggiudicazione di ciascun lotto;
3. tipologia di prodotti analoghi non inseriti all'interno del lotto di riferimento ma eventualmente suscettibili di fornitura da parte dell'operatore economico aggiudicatario che si rendesse necessario acquisire entro il periodo di vigenza del contratto. I prezzi unitari saranno appositamente richiesti all'operatore economico aggiudicatario ed appositamente accettati da ciascun Ente. Il valore complessivo della variante per ciascun Ente contraente è calcolato sul 20% del valore complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione procedente e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

È facoltà di ciascuna Azienda contraente provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari prodotti, in deroga alle condizioni ed agli impegni derivanti dalla sottoscrizione di ogni singolo contratto, in misura non superiore al 20% (venti per cento) del valore complessivo del contratto inerente ciascun singolo lotto, senza che da parte del fornitore possa essere avanzata pretesa di indennizzi di qualsiasi genere.

Art. 6 - Durata del contratto

I contratti di somministrazione inerenti tutti i lotti oggetto della procedura avranno la durata di **48 mesi**, decorrenti per l'Ente Mandatario e gli Enti Mandanti rispettivamente dalla data indicata all'interno dei provvedimenti amministrativi di aggiudicazione definitiva e di presa d'atto di esito

dell'aggiudicazione definitiva. La scadenza del contratto nell'ipotesi di eventuale esercizio della clausola opzionale di adesione disciplinata dal successivo art. 17 del presente Capitolato coincide con la scadenza del contratto sottoscritto dall'ASST Rhodense.

Ciascun Ente contraente, ai sensi dell'art. 106, c. 11, del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà, che l'aggiudicatario si obbliga ad accettare quale clausola di contratto, di prorogarne la durata per un periodo massimo di 6 mesi dopo la data di scadenza e comunque per un periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni economiche e normative contrattuali in essere, senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi ulteriori. L'aggiudicatario pertanto per il periodo di proroga sopraccitato, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, dietro semplice richiesta scritta di ciascun Ente contraente, manifestata con un preavviso di 10 giorni rispetto la scadenza naturale del contratto.

Art. 7 – Periodo di prova e clausola risolutiva espressa

Il contratto sottoscritto da ciascun Ente contraente è sottoposto a condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei termini e contenuti di seguito dettagliati. L'efficacia del singolo contratto per l'intera durata di 48 mesi è subordinata al **positivo superamento di un periodo di prova massimo di 6 mesi**, decorrenti dalla data della prima consegna presso ciascun Ente Sanitario contraente, nel corso dei quali verrà definitivamente accertata l'idoneità dei prodotti offerti a soddisfare le necessità di ciascun Ente. Nel caso in cui sia espresso un giudizio di non idoneità per un numero di prodotti inferiore al 10% del numero complessivo di voci costituenti il lotto, l'Ente contraente provvederà a richiedere all'operatore aggiudicatario **la sostituzione** degli stessi, fermi restando i prezzi unitari offerti in sede di gara. In caso di mancata sostituzione, l'Ente comunicherà all'operatore l'esito negativo del periodo di prova, disponendo l'immediata risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.. Si considererà immediatamente non idonea la fornitura nel caso in cui siano riscontrati difetti di qualità per un numero superiore al 10% (arrotondato per difetto) del numero di tutti i prodotti componenti il

lotto. In tale ipotesi il periodo di prova si concluderà con esito negativo senza l'avvio del procedimento di richiesta di sostituzione di prodotto/i ex art. 1456 c.c..

Nell'ipotesi di mancato superamento del periodo di prova, che potrà concludersi anche precedentemente al decorso dell'intero periodo di 6 mesi, l'Ente contraente che abbia esercitato la clausola risolutiva espressa ha la facoltà di ricorrere, con riferimento al lotto di interesse, alla graduatoria derivante dall'esperimento della presente procedura ai fini della sottoscrizione del contratto di somministrazione con l'operatore economico che segue in graduatoria.

Art. 8 - Ordini, modalità e termini delle consegne

La consegna del materiale dovrà essere effettuata a cura e a carico dell'operatore economico aggiudicatario a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto trasmesso via fax o via e-mail dalla struttura aziendale competente, utilizzando i codici e i prezzi delle confezioni indicate in offerta. Il materiale dovrà, inoltre, pervenire in porto franco presso i magazzini aziendali di ciascuna Azienda Sanitaria procedente, secondo quanto di seguito espressamente indicato e secondo quando puntualizzato nell'ordine.

L'operatore economico aggiudicatario effettuerà le consegne a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura.

L'accettazione della merce non solleva l'operatore economico dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili all'operatore economico aggiudicatario, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.

I documenti di trasporto ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero di ordine;
- numero di lotto di produzione dei singoli prodotti.

In mancanza di tali dati, qualora la merce fosse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta.

L'operatore economico deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti.

Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico s'impegna a consegnare qualunque quantitativo richiesto, anche minimo.

È tassativamente esclusa l'imposizione di minimi d'ordine.

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine.

L'operatore economico si impegna, in casi di urgenza, a consegnare la merce richiesta entro le 48 ore dal ricevimento dell'ordinativo di fornitura.

Qualora ciò non sia possibile l'operatore economico deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.

Le consegne dovranno essere effettuate presso i magazzini aziendali tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, presso i magazzini di ciascun Ente contraente, nel rispetto delle indicazioni di sede, giorni, orari che ciascun Ente provvederà a comunicare in occasione della sottoscrizione del contratto.

Per lo scarico del materiale, il fornitore non potrà avvalersi di personale delle Aziende Sanitarie contraenti. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali.

L'Aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della somministrazione anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o ritardi nell'espletamento del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui l'operatore economico si trovasse, eccezionalmente, nell'impossibilità di rispettare i tempi di consegna indicati da ciascun Ente, deve darne comunicazione scritta ai competenti uffici di ciascun Ente, immediatamente e comunque non oltre le 6 ore dal ricevimento dell'ordine. In caso di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni contenute nel successivo art. 15.

L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva l'operatore economico aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti

riscontrati all'atto dell'impiego. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Amministrazione se non come attestazione della quantità di colli ricevuta. Gli Enti Sanitari contraenti si riservano il diritto di comunicare la proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto, anche in seguito. I prodotti che presentano difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione dell'operatore economico e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario e l'operatore economico medesimo deve provvedere, entro 5 giorni, alla sostituzione con materiale idoneo.

Gli Enti Sanitari contraenti potranno chiedere all'operatore economico aggiudicatario altra quantità in sostituzione della merce rifiutata, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, l'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere nei tempi e modi indicati, reintegrando l'Amministrazione d'ogni spesa o danno derivanti dalla male eseguita somministrazione. Nel secondo caso, l'operatore economico aggiudicatario dovrà reintegrare l'Amministrazione tanto dell'eventuale maggior spesa derivante quanto dell'eventuale danno. In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultanti in seguito non rispondenti ai requisiti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta all'operatore economico aggiudicatario ed opererà, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.

In ogni momento potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dall'operatore economico in sede di gara. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico dell'operatore economico qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte e, anche in questo caso, l'operatore economico deve sostituire i prodotti entro 5 giorni con altri aventi i medesimi requisiti.

Gli Enti Sanitari contraenti non assumono comunque la responsabilità per la conservazione della merce respinta ma non ritirata dall'operatore economico.

Art. 9 - Corrispettivi

I prezzi offerti in sede di gara rimarranno in vigore per tutta la durata contrattuale.

Art. 10 - Clausola di salvaguardia

Convenzioni ARCA S.p.a./Consip S.p.a.

È facoltà di ciascuna Amministrazione verificare la congruità prestazionale ed economica del contratto, nell'eventualità in cui Consip S.p.A. o ARCA S.p.A. di Regione Lombardia dovessero stipulare Convenzione per il medesimo oggetto di contratto ed eventualmente esercitare la facoltà di recesso unilaterale dallo stesso, ove l'operatore economico contraente non sia in condizioni di modificare le condizioni di contratto coerentemente alle condizioni previste all'interno delle eventuali convenzioni attivate da Consip S.p.A. o ARCA S.p.A.. Ove l'Ente contraente ritenesse di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, dovrà darne formale comunicazione all'operatore economico contraente ed il recesso avrà efficacia decorsi 30 gg. dalla data di ricevimento di detta comunicazione. A tale recesso il fornitore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

Modificazioni organizzativo-strutturali del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale stipulato da ciascun Ente Sanitario transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante risolvere il contratto (all'operatore economico aggiudicatario, in questo caso, sarà corrisposto il corrispettivo riferibile al periodo di effettiva erogazione della fornitura) ovvero dare continuità allo stesso.

Art. 11 - Responsabile del Contratto (RC) e Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a nominare un Responsabile del Contratto (RC), che sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, rappresenterà a tutti gli effetti il Fornitore.

Il Responsabile del Contratto si farà carico di tutte le attività destinate all'adempimento delle obbligazioni da parte dell'operatore economico aggiudicatario; a titolo esemplificativo si citano le seguenti attività:

- supervisione e coordinamento di tutti gli aspetti afferenti alla fase esecutiva del contratto;
- pianificazione delle consegne;
- supervisione e coordinamento delle attività di rilievo, analisi e progettazione degli ambienti;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei piani concordati;
- effettuazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle singole A.S. contraenti;
- espletamento di tutte le attività inerenti i processi di collaudo;
- monitoraggio di tutti i servizi eventualmente affidati a subappaltatori.

L'Amministrazione designerà un Direttore dell'Esecuzione del contratto a cui sono demandate tutte le attività di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione delle forniture e la verifica del raggiungimento degli standard qualitativi richiesti.

PARTE SECONDA –CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Art. 12 – Deposito cauzionale definitivo

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire a favore dell'ASST contraente una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto di tutte le disposizioni espressamente contenute agli artt. 103 e 93 del D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa).

Art. 13 - Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, D. Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del medesimo Decreto.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute all'interno dell'art. 105 del D.L.gs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario potrà affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni del contratto principale, mediante sottoscrizione di contratto di subappalto, per un valore complessivo massimo che non potrà eccedere il 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto lavori, servizi o forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o parte di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intenda subappaltare;
- l'affidatario dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).

L'ASST provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

Art. 14 – Fatturazione e Pagamenti

L'operatore contraente provvederà ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense e dalle AA.SS. contraenti con riferimento al materiale oggetto della presente procedura.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).

Le fatture elettroniche indirizzate **all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense** devono contenere le seguenti informazioni:

Denominazione azienda:	ASST RHODENSE
Codice IPA:	asstr
Codice Univoco Ufficio:	UFS58J
Nome dell’ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fiscale del servizio di fatturazione elettronica:	09323530965
Partita IVA:	09323530965

Le informazioni riguardanti le fatture elettroniche indirizzate a tutti gli altri Enti contraenti saranno fornite successivamente alla data di aggiudicazione dei contratti da parte di ciascun Ente.

Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovrà riportare necessariamente il codice identificativo di gara.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) ,
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura),
3. Totale documento ,
4. Codice fiscale del cedente ,
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie nell'ambito della sperimentazione.

Il pagamento della fattura avverrà **entro 60 giorni** decorrenti dalla data di ricevimento della stessa su HUB regionale secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale. Resta fermo che il termine dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento ed accettazione della fattura emessa a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ove previste.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell'ASST Rhodense, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore. Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento. L'IVA dovuta per legge resta a carico dell'ASST Rhodense.

In caso di ritardato pagamento il saggio di eventuali interessi moratori è fissato nel 50% del tasso di riferimento determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 231/2002.

Si precisa che, in ogni caso, l'eventuale ritardato pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto da parte del contraente per la parte inerente l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 15 - Penalità e risoluzione del contratto

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale di gara, e rispettare gli standard qualitativi di fornitura ivi richiesti.

Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne e con riserva degli ulteriori danni, l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale del 20% del valore della merce non consegnata, fatto salvo il risarcimento danni derivanti dalla mancata consegna dei materiali. **Oltre il decimo giorno solare di ritardo nella consegna l'Azienda Sanitaria potrà esercitare la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l'interruzione e/o il difetto totale o parziale della fornitura, Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., entro un termine non inferiore a 7 giorni solari, affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'Ente contraente potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Al verificarsi di **n. 3 parziali inadempimenti** ovvero di **un grave inadempimento** delle obbligazioni contrattuali, da cui derivi all'A.S. un pregiudizio organizzativo e gestionale l'Azienda Sanitaria potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

A riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito descritte, il contratto si risolverà ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., previo incameramento del deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto:

- 1) nel caso di superamento dei termini fissati per la consegna per un periodo pari o superiore a 10 giorni solari;
- 2) accertamento di gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- 3) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento;
- 4) per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico aggiudicatario in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
- 5) mancato rispetto del divieto del disposto di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di cessione del credito;
- 6) per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice Etico aziendale e nel Codice etico degli appalti regionali di cui alla D.G.R. 1644/2011, come modificato dalla D.G.R. 1979/2011.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'Ente, concluso il relativo procedimento, delibera di valersi della clausola risolutiva espressa e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al fornitore.

Si applica l'art. 108 D. Lgs. 50/2016 per tutte le altre cause di risoluzione, termini e modalità della risoluzione stessa.

Art. 16 - Recesso

L'ASST Rhodense si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., in qualunque tempo durante la vigenza del contratto previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore delle forniture presenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione all'indirizzo a mezzo di posta elettronica certificata dell'operatore economico contraente da darsi con un preavviso non inferiore a

venti giorni. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

1. prestazioni già eseguite dall'operatore economico contraente al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
2. spese sostenute dall'operatore economico contraente;

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 17 - Clausola di adesione

L'ASST Rhodense, coerentemente a quanto disposto da D.G.R. n. 4702/2015, ha aderito al "Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano", pertanto, nel corso del periodo di vigenza contrattuale potrà richiedersi, al/agli Operatore/i economico/i aggiudicatario/i di sottoscrivere contratti di pari oggetto, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente Capitolato Speciale, anche a favore delle Aziende che hanno aderito al succitato Consorzio, che ne facciano espressa richiesta entro 24 mesi dalla data di adozione del provvedimento di approvazione di aggiudicazione e fino ad un valore complessivo massimo pari al 100% del valore aggiudicato per ciascun lotto oggetto di procedura.

L'adesione successiva da parte di altre Aziende comporterà per le parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale; in particolare il termine di scadenza del rapporto contrattuale dovrà coincidere con quello indicato per i propri contratti dall'ASST Rhodense. Qualora gli operatori economici concorrenti non intendano aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire, dovranno espressamente specificarlo nell'istanza di partecipazione alla procedura di gara, di cui all'Allegato 2 del Disciplinare di Gara. Qualora detta dichiarazione, non venga espressa, sarà considerata accettata dall'operatore economico possibilità di successiva adesione sopra illustrata.

Gli Enti che hanno aderito al “Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano” e che non risultano essere mandanti nella presente procedura sono: :

- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- ASST di Lodi;
- ASST Melegnano e della Martesana;
- ASST Fatebenefratelli – Sacco di Milano;
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;
- Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta;
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU).

Art. 18 – Codice Etico Aziendale e Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

L’operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s’impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico aziendale, pubblicato sul sito internet nonché a tutti i principi contenuti nel “Codice di comportamento dei dipendenti”, pubblicato anch’esso sul sopra indicato sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”- disposizioni generali . A tale scopo la Società si fa garante dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n.X/1299.

L’operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico aziendale e del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

Qualora il *Codice Etico Aziendale* e il *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali* disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali*.

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive

L'operatore economico aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'alt. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore economico aggiudicatario prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'Ente Sanitario contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

Art. 20 – Spese contrattuali

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l'IVA che è a carico di ciascun Ente contraente, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed all'art. 216, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici aggiudicatari sono obbligati a rimborsare alla Azienda, pro quota e sulla base del valore del lotto di cui risultino aggiudicatari, le spese sostenute per la pubblicazione di cui all'art. 66, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, come richiamato dall'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del D. Lgs. 50/2016, entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Si precisa che la L'ASST entro il termine previsto provvederà ad emettere fattura per l'importo relativo alle spese effettivamente sostenute.

Art. 21 - Controversie

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.

Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano.

Art. 22 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e

regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.196/03, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla L. 241/90. In particolare, i dati personali richiesti per la partecipazione alla presente gara hanno la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

(Luogo e data)

(Generalità del soggetto sottoscrittore con firma digitale)

Si considerano approvate appositamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il contenuto degli artt. 7, 10, 14, 15, 16, 21.

(Luogo e data)

(Generalità del soggetto sottoscrittore con firma digitale)

All/ Allegato A